



COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 22/12/2025

Oggetto:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno duemilaventicinque, addì ventidue, del mese di dicembre alle ore ventuno:zero, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ARISIO Sergio	Presidente	Sì
ACCOSSATO ELENA	Consigliere	Giust.
TRINCHERO Pietro	Vice Sindaco	Sì
BOLLITO ROBERTO	Consigliere	Sì
COLUCCIA SIMONA	Consigliere	Sì
INGRASSIA MARINA	Consigliere	Sì
ANTAL MARTINA	Consigliere	Giust.
PARCESEPE Cristian	Consigliere	Giust.
DATA MASSIMO	Consigliere	Giust.
TRINCHERO FABIO	Consigliere	Sì
SCANAVINO SARA	Consigliere	Sì
	Totale presenti	7
	Totale assenti	4

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Daniele Zaia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ARISIO Sergio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

DATO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, adottando eventualmente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2;

PRECISATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;
- 2) sono previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 2024 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Valfenera risultano essere le seguenti:

	Società	C.F. / P.Iva	Quota
a.	GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	01356080059	0,590
b.	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	0099020059	18,803
c.	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO	02513140042	0,070
d.	EGEA SPA	01817090044	0,00060
e.	GAL BASSO MONFERRATO SOC.CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,075

RITENUTO di mantenere la partecipazione diretta alle società G.A.I.A. S.p.A. e Acquedotto della Piana S.p.A. in quanto hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente;

RITENUTO di mantenere le partecipazioni al Gruppo di azione locale (GAL) del Basso Monferrato Astigiano Soc. Coop. a r.l. e all'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Soc. Coop. a r.l. in quanto ritenute indispensabili e di interesse generale per la collettività ed essendo fatta salva dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016;

RITENUTO necessario confermare la procedura di alienazione delle quote di partecipazione della società EGEA SPA in quanto non permangono più i requisiti per il mantenimento della partecipazione in detta società, come sopra richiamati come già deliberato con atto di consiglio nr. 44 del 21.12.2023;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere del Revisore del Conto;

VISTO l'articolo 26 del TUSP;

Con voti unanimi favorevoli numero 7 espressi per alzata di mano, da numero 7 presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la seguente ricognizione al 31/12/2024 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/17 n. 100, come da schede allegate alla presente deliberazione (allegato A, B, C e D) e di seguito riassunte:

	Società	C.F. / P.Iva	Quota
a.	GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	01356080059	0,590
b.	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	0099020059	18,803
c.	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO	02513140042	0,070
d.	EGEA SPA	01817090044	0,00060
e.	GAL BASSO MONFERRATO SOC.CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,075

2. DI DARE ATTO, per quanto esposto nella parte motiva della presente deliberazione che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale, che sussistano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sopra specificate, in quanto hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente ovvero attività che rientrano nell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016, ad accezione delle quote della società EGEA SPA per le quali si è intrapresa la procedura per l'alienazione delle quote di partecipazione;
3. DI DISPORRE che:
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, tramite l'apposito applicativo;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20 comma 3 T.U.S.P.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con voti unanimi favorevoli numero 7 espressi per alzata di mano, da numero 7 presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI VALFENERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 22/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	Favorevole	16/12/2025	F.to: Gioda Dr.ssa Valentina	
CONTABILE	Favorevole	16/12/2025	F.to: Gioda Dr.ssa Valentina	

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to ARISIO Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Daniele Zaia

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li 27/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZAIA Dott. Daniele

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/12/2025 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Valfenera, li 22/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZAIA Dott. Daniele

É copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Valfenera, li 27/01/2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO